



REGIONE DEL VENETO

VENETO EDIFICI MONUMENTALI S.R.L.
A SOCIO UNICO

AGGIORNAMENTO MOG 231/2001
PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*
DICEMBRE 2023



INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	3
3.	CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E QUANDO?	3
4.	CHE COSA È POSSIBILE SEGNALARE?	4
5.	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
6.	RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE E DELLE PERSONE SEGNALATE....	7
7.	CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI	8
8.	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
9.	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	9
10.	DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA	10
11.	NON PUNIBILITÀ/PUNIBILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	10
12.	MISURE DI TUTELA E DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA SEGNALANTE	11
13.	MISURE DI TUTELA E DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONA SEGNALANTE.....	12
14.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	12
15.	PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	12
16.	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	13
17.	VIOLAZIONI DELLA PRESENTE PROCEDURA E DEL D.LGS. N. 24/2023.....	13
18.	MODIFICHE/AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA	13
	ALLEGATO I.....	14
	ALLEGATO II.....	17



1. INTRODUZIONE

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (articoli 1 e 2 D.Lgs. n. 24/2023).

Il *whistleblower* è preso in considerazione dall'ordinamento quale figura cui riconoscere, al ricorrere di determinazioni condizioni, importanti tutele.

Per quanto riguarda il settore pubblico, l'istituto del *whistleblowing* – introdotto dalla L. n. 190/2012 - rinveniva la sua più recente disciplina nell'articolo 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dalla L. n. 179/2017, e nell'articolo 3 della L. n. 179/2017. L'articolo 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", precisava che, agli effetti del citato articolo, per "dipendente pubblico" si intendeva il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) aveva adottato le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-*bis*, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)" con l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione o all'ente di appartenenza. Esse erano, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, per come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tale quadro normativo è stato di recente modificato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2024, n. 23, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» (di seguito, "D.Lgs. n. 24/2023").

Il D.Lgs. n. 24/2023 - abrogando i sopracitati articoli 54-*bis* D.Lgs. n. 165/2001 e 3 della L. n. 179/2001 - ha disciplinato in maniera per quanto possibile omogenea l'istituto del *whistleblowing* per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato, ampliandone l'ambito di applicazione, in particolare per quello che riguarda tali ultimi soggetti. Esso, dunque, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, disciplinando l'istituto in maniera tendenzialmente organica e uniforme e riconoscendo misure di tutela sia nei confronti della persona segnalante sia nei confronti di altri soggetti vicini a quest'ultima, nei termini che verranno di seguito meglio precisati.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha adottato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne". Tali Linee guida, volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 24/2023, forniscono inoltre indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.



Esse sono da intendersi sostitutive delle Linee guida adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 2021, fatto salvo quanto precisato nella Parte Quarta relativa al regime transitorio.

Alla luce del rinnovato quadro normativo, tenuti a rispettare le previsioni del D.Lgs. n. 24/2023 sono i soggetti del settore pubblico e, al ricorrere di determinate condizioni, i soggetti del settore privato.

Per soggetti del settore pubblico si intendono:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016;
- i concessionari di pubblico servizio;
- le società a controllo pubblico e le società *in house*, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del D.Lgs. n. n. 175/2016, anche se quotate.

Veneto Edifici Monumentali S.r.l. a socio unico Regione Veneto (di seguito, anche “VENETO EDIFICI MONUMENTALI” o anche la “Società”), in quanto società a controllo pubblico, è obbligata al rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023, a far data dal 15 luglio 2023. Rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, VENETO EDIFICI MONUMENTALI è dunque tenuta a istituire i canali di segnalazione interna e a gestire le segnalazioni in conformità al citato decreto, garantendo le tutele ivi previste.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura – redatta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 24/2023 - ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di cui al citato decreto, fornendo, tra le altre, informazioni chiare sui canali di segnalazione interna, sui presupposti per effettuare una segnalazione interna e sulle relative modalità di gestione, nonché sui canali di segnalazione esterna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare, al ricorrere di determinate condizioni, eventuali segnalazioni esterne.

In tale prospettiva, l'obiettivo principale perseguito dalla presente procedura è, dunque, quello di fornire alla persona segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela assicurate alla persona segnalante da parte dell'ordinamento italiano, per come modificato a seguito dell'entrata in vigore del recente D.Lgs. n. 24/2023.

La presente procedura è esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro. Essa è altresì resa accessibile ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto qualificato con VENETO EDIFICI-MONUMENTALI, come precisato nel successivo paragrafo 3.

Essa, nell'ultima versione disponibile, è inoltre pubblicata sui siti web www.villacontarini.eu e www.castellodimonselice.it, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE presente nel footer degli stessi.

La presente procedura si applica a VENETO EDIFICI MONUMENTALI, che ne garantisce la corretta e costante applicazione.

3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E QUANDO?

Possono effettuare segnalazioni i soggetti che intrattengono un rapporto giuridico qualificato con VENETO EDIFICI MONUMENTALI, vale a dire:



- i dipendenti di VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- i lavoratori autonomi, inclusi i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, come avvocati, commercialisti, notai, psicologi, architetti, geometri, etc., che svolgono la propria attività lavorativa presso VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (co.co.co) che svolgono la propria attività lavorativa presso VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- i titolari di un rapporto di collaborazione che si concreti in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate da VENETO EDIFICI MONUMENTALI, che svolgono la propria attività lavorativa presso VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di VENETO EDIFICI MONUMENTALI, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto è in corso;
- quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (ad esempio, dipendenti di VENETO EDIFICI MONUMENTALI andati in pensione).

4. CHE COSA È POSSIBILE SEGNALARE?


È possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di VENETO EDIFICI MONUMENTALI, di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3., 4., 5. e 6.;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (cosiddetti reati-presupposto, vale a dire, a mero titolo esemplificativo, corruzione di un pubblico ufficiale, indebita percezione di erogazioni, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, ecc.) o violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e attuato da VENETO EDIFICI MONUMENTALI ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;



4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni, riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o il cui meccanismo il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai precedenti numeri 3., 4. e 5.

Nell'ottica di agevolare una più immediata comprensione, nella tabella¹ che segue viene rappresentato, in forma necessariamente sintetica, ciò che le persone in un rapporto giuridico qualificato con un soggetto del settore pubblico, come VENETO EDIFICI MONUMENTALI, possono segnalare e con quali canali:



Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio.

Non sono passibili di segnalazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 24/2023 contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Allo stesso modo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non si applicano:

- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

¹ La tabella è tratta dalle Linee guida di ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (p. 47).



- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 (vale a dire atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente).

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali così come delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. n. 300/1970.

La persona segnalante godrà delle tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 indipendentemente dai motivi che l'abbiano indotta a effettuare la segnalazione. Tali motivi sono pertanto irrilevanti ai fini della protezione della persona segnalante.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione dovrà essere effettuata utilizzando i canali di segnalazione a tal fine istituiti da VENETO EDIFICI MONUMENTALI.

Nello specifico, VENETO EDIFICI MONUMENTALI mette a disposizione della persona che intenda effettuare una segnalazione canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, **è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale.**

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, VENETO EDIFICI MONUMENTALI sui siti [web www.villacontarini.eu](http://www.villacontarini.eu) e www.castellodimonselice.it, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione ALTRI CONTENUTI-CORRUZIONE, rende disponibile il «MODULO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ALLEGATO AL MOG 231», in allegato anche alla presente procedura (Allegato I).

La segnalazione in forma scritta cartacea avviene compilando tale modulo. In conformità a quanto previsto dall'ANAC nella già citata Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa e in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del RPCT, è necessario che **la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi della persona segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT"** e che sarà indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("RPCT") della società Veneto Edifici Monumentali srl - Responsabile della prevenzione e della corruzione, c/o Villa Contarini – Fondazione G.E. Ghirardi, Via Luigi Camerini, 1, 35016 Piazzola sul Brenta (PD). La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT.

Merita evidenziare che chi intende presentare una segnalazione deve specificare che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, vale a dire di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente a un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al RPCT.



In assenza di tale chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria, vale a dire non come segnalazione *whistleblowing*.

Qualora sia stata inviata a un soggetto diverso dall'RPCT e laddove dunque la persona segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione andrà considerata comunque come “segnalazione *whistleblowing*”, vale a dire come segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione della presente procedura e, dunque, assistita dalle garanzie di cui alla presente procedura e al D.Lgs. n. 24/2023. Tale segnalazione, a cura del ricevente, dovrà essere trasmessa all'RCPT, entro sette giorni dal suo ricevimento, con contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se la persona segnalante, non abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima sarà considerata quale segnalazione ordinaria e non come “segnalazione *whistleblowing*”, vale a dire come segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione della presente procedura e, dunque, non assistita dalle garanzie di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

In ogni caso, il destinatario della segnalazione, diverso dall'RPCT, non potrà trattenere copia dell'originale della segnalazione e dovrà eliminare eventuali copie, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Egli sarà in ogni caso tenuto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della presente procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate mediante un incontro diretto tra la persona segnalante e il RPCT.

È infatti facoltà della persona segnalante contattare il RPCT, richiedendo la disponibilità per un incontro, il quale verrà fissato entro un termine di 30 giorni dalla richiesta, fatte salve specifiche ragioni di urgenza da valutare nel caso di specie. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Le dichiarazioni verbali rese saranno raccolte dal RPCT nel medesimo modulo messo a disposizione per le segnalazioni in forma scritta, che verrà controfirmato dal segnalante.

6. RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE E DELLE PERSONE SEGNALATE

VENETO EDIFICI MONUMENTALI adotta tutte le misure tecniche e organizzative utili a **tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante**, che potrà costituire oggetto di tutela se e nei limiti in cui è resa conoscibile o venga conosciuta.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.



Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Analogo avviso è dato alla persona segnalante nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In tali casi, la comunicazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sarà consentita previo consenso eventualmente espresso dalla persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e al diritto di accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013².

Le segnalazioni anonime – eventualmente effettuate – non saranno considerate e, quindi, trattate come “segnalazioni *whistleblowing*”, vale a dire come segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura e, dunque, non saranno assistite dalle garanzie di cui alla presente procedura e al D.Lgs. n. 24/2023. Resta inteso che le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 troveranno applicazione anche in ipotesi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

7. CHI RICEVE E GESTISCE LE SEGNALAZIONI

VENETO EDIFICI MONUMENTALI ha individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (“RPCT”) il soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni effettuate ai sensi della presente procedura, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023³.

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione.

Dopo una valutazione iniziale volta a escludere l'inammissibilità della segnalazione o la manifesta infondatezza della stessa⁴, il RPCT avvierà l'attività di accertamento della fondatezza della segnalazione.

² Così l'art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023.

³ In base a quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023 «*I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna*».

⁴ Nel qual caso il RPCT procederà alla archiviazione della segnalazione.



Al fine di acquisire elementi informativi utili a verificare la fondatezza o meno della segnalazione ricevuta, il RPCT, avendo cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della persona segnalante e della persona segnalata⁵, procede allo svolgimento dell'istruttoria, se del caso, anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti funzioni aziendali e avvalendosi, se ritenuto necessario, di esperti o periti/consulenti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

In particolare, il RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni rispetto alla segnalazione effettuata.

Se dall'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile o di rilevanza ai sensi e per gli effetti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e implementato da VENETO EDIFICI MONUMENTALI ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, il RPCT inoltra la segnalazione e/o le risultanze dell'istruttoria all'Amministratore Unico e all'OdV, per le valutazioni di competenza;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, il RPCT, all'esito dell'istruttoria, comunica i relativi esiti all'Amministratore Unico, per le valutazioni di competenza, che provvede a dare comunicazione al RPCT delle determinazioni assunte.

L'Amministratore Unico e l'OdV dovranno informare il RPCT dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, attraverso comunicazioni scritte da recapitarsi in doppia busta chiusa.

A conclusione dell'attività di accertamento e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione alla persona segnalante, comunicando a quest'ultima informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Con cadenza almeno annuale e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, il RPCT relazionerà, all'Amministratore Unico e all'OdV di VENETO EDIFICI MONUMENTALI in merito al numero di segnalazioni ricevute, al seguito dato alle stesse e all'esito in ordine alla loro fondatezza o meno anche ai fini dell'adozione di misure correttive, ove non ancora implementate.

9. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna – vale a dire non utilizzando i canali di segnalazione interni istituiti da VENETO EDIFICI MONUMENTALI – se al momento della presentazione della segnalazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero quest'ultimo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

⁵ Con l'adozione di appositi accorgimenti, come con l'eliminazione di tutti i riferimenti che possano condurre alla identificazione.



- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna dovrà essere effettuata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) utilizzando i canali a tal fine istituiti dalla medesima Autorità. Per le informazioni del caso si è pregati di consultare il sito istituzionale dell’ANAC: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione.

10. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica – vale a dire può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi elettronici o comunque in grado di raggiungere un numero elevato di persone - quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, ricorrendone le condizioni, di effettuare denunce all’autorità giudiziaria o contabile.

11. NON PUNIBILITÀ/PUNIBILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle:

- violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- violazioni relative alla tutela del diritto d’autore o
- violazioni relative alla protezione dei dati personali

quando, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023.

In tali ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità.

In ogni caso, **la responsabilità** penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, **non è esclusa** per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

L’esonero da responsabilità opera purché l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o l’accesso alle stesse non costituisca “di per sé” un reato. In altri termini, l’esonero da responsabilità vale, quindi, purché l’acquisizione di informazioni o l’accesso alle stesse sia avvenuto in modo lecito. Secondo quanto esemplificato nella Delibera n° 311 del 12 luglio 2023, la scriminante può applicarsi, ad



esempio, sia se la persona segnalante ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui lavora; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare.

Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite. In tali casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Quanto previsto nel presente paragrafo vale anche in ipotesi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

12. MISURE DI TUTELA E DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA SEGNALANTE

Ferme restando l'obbligo di riservatezza, la persona segnalante non può subire alcuna ritorsione per effetto della segnalazione effettuata. **È pertanto vietata qualsiasi ritorsione nei confronti della persona segnalante.**

In base al D.Lgs. n. 24/2023, per ritorsione si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto».

Sono esempi di comportamenti ritorsivi, se e nei limiti in cui siano riconducibili a una segnalazione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

**Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.**

Il soggetto che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970 o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore in questione.

L'autorità giudiziaria eventualmente adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo divieto.

Colui che ritenga di avere subito ritorsioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 può darne comunicazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale, nel caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, come VENETO EDIFICI MONUMENTALI, informa il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di propria competenza.

Chi adotti un atto in violazione del divieto di ritorsione è passibile di sanzione disciplinare e/o di legge e/o di contratto e/o di ogni altra azione e/o conseguenza di legge e/o di contratto.

13. MISURE DI TUTELA E DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di tutela di cui al precedente paragrafo si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni di illeciti (*whistleblowing*), si rinvia alla "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (CD. *WHISTLEBLOWING*)", allegata alla presente procedura (Allegato II).

15. PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il periodo di tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.



Nel caso di instaurazione di un procedimento giudiziario o di richieste delle Autorità competenti il periodo di conservazione potrà protrarsi per il tempo necessario alla definizione degli stessi o alla evasione delle predette richieste.

Resta fermo che si procederà all'immediata cancellazione dei dati personali, raccolti accidentalmente, i quali risultino palesemente non utili al trattamento della segnalazione.

16. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

VENETO EDIFICI MONUMENTALI provvede a:

- fornire le dovute informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole disponibili anche sui siti *web* aziendali, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, presente nel *footer* degli stessi.
- garantire la somministrazione di specifica formazione in materia di *whistleblowing* e sulla presente procedura in favore dei soggetti coinvolti nella ricezione e gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
- adeguare, ove necessario, i propri *standard* contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti legittimati, anche esterni a VENETO EDIFICI MONUMENTALI, di effettuare segnalazioni, assicurando l'accesso ai canali di segnalazione a tal fine implementati;
- intraprendere ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo agli strumenti e promuovendo le iniziative ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto del *whistleblowing* e della presente procedura.

17. VIOLAZIONI DELLA PRESENTE PROCEDURA E DEL D.LGS. N. 24/2023

Le violazioni della presente procedura potranno essere passibili, a seconda dei casi, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Saranno in particolare considerati gravi illeciti disciplinari o contrattuali:

- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- la violazione del divieto di ritorsione⁶;
- la mancata comunicazione al RPCT di segnalazione ricevuta da parte di soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da VENETO EDIFICI MONUMENTALI;
- l'effettuazione di segnalazione e/o denuncia integrante gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione o dei reati commessi con la stessa denuncia.

18. MODIFICHE/AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura potrà essere oggetto di modifiche e/o aggiornamenti anche in conseguenza di modifiche e/o aggiornamenti della normativa di riferimento e/o di provvedimenti delle autorità competenti (in particolare, l'ANAC) che abbiano a interessare i diversi aspetti ivi disciplinati. La versione modificata e/o aggiornata sarà in ogni caso resa disponibile anche sui siti *web* aziendali. Si suggerisce pertanto di leggere con attenzione la procedura nella versione vigente al momento della segnalazione.

17.11.2023

⁶ In base a quanto precisato dall'ANAC nella Delibera n° 311 del 12 luglio 2023, «[...] l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare)».

**ALLEGATO I****MODULO DI SEGNALAZIONE ILLECITI
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELLA SOCIETÀ VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL**

Nome e Cognome della persona segnalante*	
Telefono**	
E-mail**	

* I dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori per prendere in esame la segnalazione

** Indicare i recapiti personali e non quelli istituzionali

Data in cui si è verificato il fatto ⁷	
Ufficio al quale può essere riferito il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto	
Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Descrizione del fatto	

⁷ Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023, le disposizioni di tale decreto non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.



Eventuali allegati a corredo della segnalazione	

La condotta è ritenuta illecita perché rientra in una delle seguenti fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/2023:

art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);
art. 2, comma 1, lett. a), n. 2)	condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);
art. 2, comma 1, lett. a), n. 3)	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicate nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
art. 2, comma 1, lett. a), n. 4)	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
art. 2, comma 1, lett. a), n. 5)	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
art. 2, comma 1, lett. a), n. 6)	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Data _____ Firma _____



La persona segnalante è consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La persona segnalante dichiara di essere stata informata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 24 del 2023 circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, nel rispetto della riservatezza della persona segnalante, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data _____ Firma _____

**ALLEGATO II****INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI ILLECITI (CD. *WHISTLEBLOWING*)”**

Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico (di seguito anche solo “VENETO EDIFICI MONUMENTALI”, il “Titolare del trattamento” o la “Società”), con sede legale in via Dorsoduro, 3901 Palazzo Balbi 30123 - Venezia, Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (di seguito anche solo “Regolamento” o “GDPR”) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 24/2023, rende noto che i Suoi dati personali, direttamente forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito del processo di gestione di eventuali segnalazioni di illeciti, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, artt. 4, 5, 13 e 14, in accordo con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottati dalla Società, incluse le attività di accertamento delle condotte oggetto di segnalazione e le attività conseguenti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Veneto Edifici Monumentali srl a socio unico, con sede legale in via Dorsoduro, 3901, Palazzo Balbi 30123 – Venezia, pec: immobiliaremarcopolosrl@legalmail.it; e-mail: villacontarini@regione.veneto.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: BERGS & MORE SOCIETÀ TRA AVVOCATI SRL, con sede legale in via V. Bellini, 4, 35131 – Padova, contattabile all’indirizzo e-mail: l.romano@bergsmore.com.

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO: potranno costituire oggetto di trattamento i dati personali della persona segnalante, i dati personali relativi al soggetto o ai soggetti cui si riferisce la segnalazione o in quest’ultima menzionati e gli eventuali ulteriori dati personali necessari per la ricezione e la gestione delle segnalazioni effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati saranno trattati per la ricezione e la gestione delle segnalazioni effettuate in base al D.Lg. n. 24/2023, in accordo con quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottati dalla Società, incluse le attività di accertamento delle condotte oggetto di segnalazione e le attività conseguenti, tra cui l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari e sanzionatori, anche in conformità alle norme applicabili al rapporto di lavoro e/o alle previsioni contrattuali del caso.

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dagli obblighi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – in particolare, artt. 4, 5, 13 e 14 – anche alla luce del fatto che VENETO EDIFICI MONUMENTALI implementa un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 2012 e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2001 [art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR per i dati personali “comuni”; art. 9, par. 2, lett. b), del GDPR e art. 10 del GDPR, rispettivamente, per i dati personali “particolari” e per i dati personali relativi a condanne e reati o a connesse misure di sicurezza].



I dati personali delle persone segnalanti e/o coinvolte nella segnalazione saranno trattati inoltre, se del caso, per intraprendere le necessarie azioni disciplinari e/o sanzionatorie e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili di condotte illecite e adottare le adeguate misure correttive. In tal caso, il trattamento dei dati personali è necessario per perseguire il legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali [ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR per i dati personali "comuni" e dell'art. 9, par. 2, lett. f), del GDPR e dell'art. 10 del GDPR, rispettivamente, per i dati personali "particolari" e per i dati personali relativi a condanne e reati o a connesse misure di sicurezza.

Per converso, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non saranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Analogo avviso è dato alla persona segnalante nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Nei predetti casi il trattamento dei dati della persona segnalante – *sub specie* di comunicazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità – sarà basata sul consenso eventualmente espresso dalla persona segnalante al trattamento dei propri dati personali per la finalità indicata.

Parimenti, il consenso della persona segnalante sarà la base giuridica del trattamento – *sub specie* di documentazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante trascrizione integrale nel caso di segnalazione effettuata oralmente nel corso di un eventuale incontro con il RPCT.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: VENETO EDIFICI MONUMENTALI, agli effetti delle soprarichiamate normative, non ammette segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare la persona segnalante. Il conferimento dei dati personali della persona segnalante è pertanto indispensabile affinché la segnalazione sia presa in considerazione come segnalazione ai sensi delle sopra richiamate normative. In ogni caso, VENETO EDIFICI MONUMENTALI SRL adotta misure organizzative e tecniche adeguate affinché sia assicurata la riservatezza dell'identità della persona segnalante, anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione a carico della persona segnalante e in cui la riservatezza circa l'identità di quest'ultima non sia opponibile per legge, l'identità della persona segnalante sarà protetta in ogni fase del processo di gestione delle segnalazioni.



Per quanto riguarda eventuali procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale dipendente di VENETO EDIFICI MONUMENTALI, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è contestato l'addebito, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, osservando misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate a garantire il rispetto della normativa di riferimento, incluso il divieto di discriminazione e ritorsione e l'obbligo di riservatezza, in particolare a tutela della identità della persona segnalante.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali saranno trattati, per le finalità sopraindicate, da:

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT), in qualità di soggetto destinatario delle segnalazioni in base al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) adottati e implementati dalla Società;
- Organismo di Vigilanza (OdV), se e nei limiti in cui in cui, sussistenti i presupposti di diritto e di fatto, la condotta oggetto di segnalazione abbia rilevanza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 e/o del Modello 231 adottato e implementato dalla Società;
- persone autorizzate dal Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, par. 10, 29 e 32, par. 4, del GDPR, dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 24 del 2023, eventualmente coinvolte nel processo di gestione delle segnalazioni, incluso il *reporting* in ordine agli esiti restituiti dall'attività di istruttoria, e che hanno ricevuto apposite istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati in conformità alla normativa di settore;
- Amministratore Unico e/o altre funzioni aziendali competenti, se e nei limiti in cui, sussistenti i relativi presupposti di diritto e di fatto, sia necessario procedere all'adozione di misure disciplinari e/o sanzionatorie e/o correttive;
- avvocati, consulenti o professionisti (ad esempio, avvocati o studi di consulenza legale) eventualmente incaricati di supportare il Titolare del trattamento nel corretto adempimento degli obblighi di legge alla cui osservanza è tenuto e/o nell'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell'installazione, manutenzione, aggiornamento e, in generale, gestione degli *hardware* e dei *software* del Titolare del trattamento, inclusi i fornitori dei servizi di *cloud computing* e che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR;
- soggetti, enti o autorità cui, in qualità di autonomi titolari del trattamento, qualora, sussistenti i relativi presupposti di diritto e di fatto, sia necessario comunicare i dati personali in forza di disposizione di legge o di ordini delle autorità medesime e/o per avviare un procedimento giudiziale di carattere contabile, amministrativo, contabile e/o penale.



DIRITTI DELL'INTERESSATO: rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi soprariportati, gli interessati, vale a dire i soggetti cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, potranno esercitare i diritti di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento avente ad oggetto i loro dati personali e, in tal caso, di ottenere accesso agli stessi;
- chiedere e, se del caso, ottenere, la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- chiedere e, se del caso, ottenere la cancellazione dei dati personali, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR;
- chiedere e, se del caso, ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR;
- chiedere e, se del caso, ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti e la trasmissione degli stessi ad altro titolare del trattamento, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR;
- di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardino o che incidano in modo analogo significativamente sulle loro persone;
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento e, se del caso, ottenere che il Titolare del trattamento si astenga dal trattare ulteriormente i dati, quando ricorrono le condizioni previste dal GDPR.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR e degli articoli da 140-*bis* a 143 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Si segnala che, in base a quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del D.Lgs. n. 196 del 2003, per come introdotto dal D.Lgs. n. 101 del 2018 e modificato dallo stesso D.Lgs. n. 24/2023, l'esercizio dei diritti sopraelencati può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante con le modalità di cui all'art. 160 del D.Lgs. n. 196 del 2003. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 24/2023).